



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'A 'Of

"FIREDOVE" CHIESA CRISTIANA EVANGELICA DI
IMESSINA - ETS"

C.F. 97072540830

SEDE IN MESSINA 98124, SALITA MONTEPISELLI, 65

L'anno 2026, il giorno 29 del mese di Marzo, alle ore 1800, presso la sede sociale di Messina, Salita Montepiselli, 65 si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "FIREDOVE CHIESA CRISTIANA EVANGELICA DI MESSINA -ETS".

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Passari Giuseppe, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e la Sig. Paratore Giuseppa quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

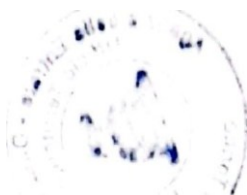
Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Sig. Passari Giuseppe il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla

I nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Il presidente informa che attualmente all'Associazione sono iscritti n.ro 100 (associati) e dichiara pertanto che è rispettato il numero minimo di associati per una APS di cui all'art. 35, comma I del Codice del Terzo Settore.



Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: "FIREDOVE CHIESA CRISTIANA EVANGELICA DI MESSINA - ETS"

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.

Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto.

Alle ore 19.00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri parole, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

o e non avendo altri chiest
la Uff
Il Presidente
Pascali

Pascali Giuseppe Il Segretario

Registrato a Tribunale
n. 585
Serie 3 Cod. Trib.
€ Ensil
IL DIRETTORE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Denominata "FIREDOVE" CHIESA CRISTIANA EVANGELICA DI MESSINA - ETS

ART. I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1.1 Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017, da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore", e delle norme del Codice civile di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "FIREDOVE."

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA DI MESSINA.ETS" e (di seguito indicata anche come "Associazione".

1.2 L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, si ispira e applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del Codice Civile. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore" o con l'acronimo ETS successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "FIREDOVE" CHIESA CRISTIANA EVANGELICA DI MESSINA - Ers

Vi.3 La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

1.4 L'Associazione ha sede in Messina (ME) via Salita Martirio, 65.

1.5 L'Associazione è a tempo indeterminato.

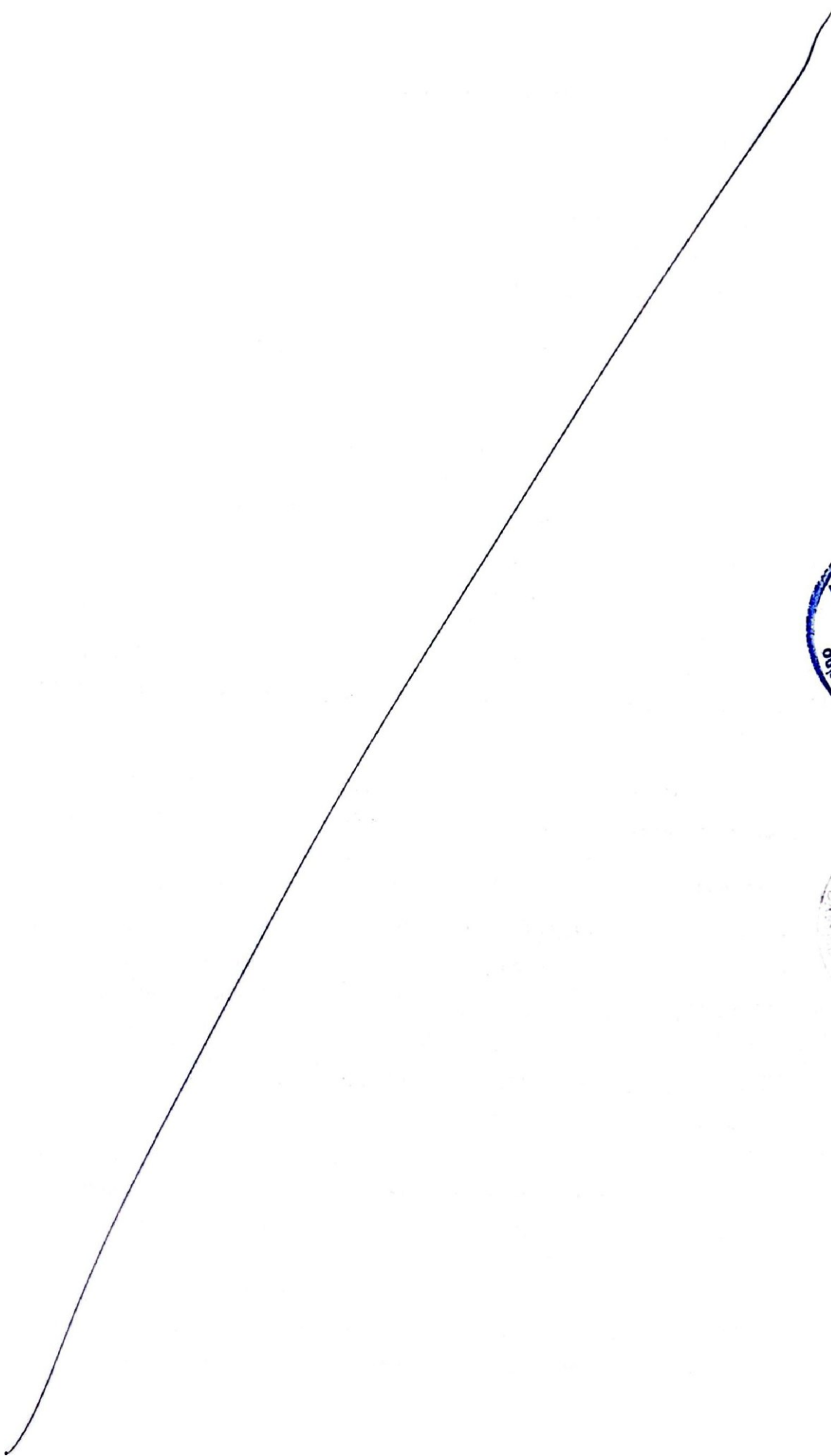
T.2-SCOPI ISTITUZIONALI -- ATTIVITA' ASSOCIATIVE-DIVIETI

L'Associazione nasce come aggregazione di persone che si propongono di svolgere attività con finalità civiche, solidaristiche, di utilità e di promozione sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale a favore dei propri associati dei loro familiari e di terzi.

L'Associazione non persegue fini di lucro e rigetta ogni forma di discriminazione. Essa opera con finalità di ricerca e promozione dell'etica, della solidarietà e della cultura cristiana dei tempi apostolici ispirandosi agli insegnamenti dottrinali delle Sacre Scritture.

L'Associazione si prefigge dunque i seguenti scopi:

- organizzazione di attività di tipo socio-assistenziale, socio-sanitario, culturale e formativo per favorire l'integrazione sociale e di soggetti svantaggiati e in condizioni di fragilità;
- aiuto pratico e morale verso i bisognosi;
- promozione della crescita personale ed educativa dei propri membri e di chiunque ne faccia richiesta;
- collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private attive nel campo sociale e formativo;



- formazione a scopo di fede cristiana rivolta a bambini, giovani, famiglie, disabili, anziani, persone disagiate; ●
- collaborazione con altri gruppi, chiese, associazioni e missioni di ogni fede cristiana e di fede con analoghi o simili scopi; ● diffusione di letteratura cristiana; ● diffusione della fede cristiana evangelica.

2.2 Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di svolgere le seguenti attività:

- organizzare incontri, concerti o convivii per la raccolta fondi per il sostegno dell'Associazione stessa e/o per la beneficenza; organizzare incontri, studi, seminari, conferenze, mostre, esenti per la presentazione della sua attività e del messaggio cristiano evangelico; distribuire materiali didattici e/o musicali cristiani; organizzare corsi di formazione cristiani evangelici; promuovere la propria attività in Italia e all'estero tramite presentazioni in luoghi pubblici e privati; gestire, prendere in locazione o acquistare spazi per integrare e sostenere le suddette attività culturali e sociali.



Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per l'organizzazione di eventi eccezionali afferenti gli scopi istituzionali dell'Associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito 6 del D. Lgs. n. 17/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

2.3 È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 3 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

3.1 Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che formano di proprietà dell'Associazione;



- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione; e eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

3.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti; ● contributi pubblici e privati; ● donazioni e lasciti testamentari; ● rendite patrimoniali; ● attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 17/2017); ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Decreto Legislativo 17/2017 e s.m.i.; attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 17 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

Il servizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 10 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 17 del 3 luglio 2017 e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno sette giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3.4 È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.5 È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve

comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 4 - soci - CRITERI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE - DIRITTI E DOVERI DEI soci

4.1 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età e cittadinanza, che aderiscono alla Associazione condividendone i principi e gli ordinamenti generali; possono essere altresì socie le persone giuridiche private senza scopo di lucro nella persona del loro legale rappresentante o del mandatario e nei limiti di legge.

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo realizzare gli scopi che essa si prefigge.



Lo status di Socio, una solta acquisito, cantttcr permanente e pelò venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli.
Non sono pertanto allibnesse partecipaiioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

4.2 Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità complete e dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni e regolamenti emanati dagli Organi Sociali: presentare la domanda. di ammissione a Socio per un minore è presentata da un genitore o da colui che ne fa le veci. E compito del convocare legale rappresentante dell'Associazione, o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare l'ammissione o meno di tale domanda. Nel caso che la domanda venga respinta il motivo sarà comunicato in forma scritta all'interessato il quale potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione. Se il Socio ammesso sarà iscritto nell'apposito libro a cura dell'organo amministrativo, sarà tenuto al versamento delle quote annuali e avrà diritto a ricevere la tessera sociale. Se non versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, in nessun caso.

4.3 Il Socio con l'eccezione dei casi previsti dalla Legge. La quota non è rivalutabile e non costituisce nessun caso titolo di proprietà.

4.3 Il Socio se è maggiorenne ha diritto a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della e gode dell'elettorato

4.4 La quota attivo e passivo. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

- a) |
4.4 La qualità di Socio si può perdere:
b) |
a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
c) |
b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

c), per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 5 VOLONTARI

5.1 I volontari I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente in solidarietà. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



5.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria,

ART. 6 - LAVORATORI

5.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

I lavoratori che collaborano con l'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione dà conto del costo di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

5.3 In conformità all'articolo 8, comma 3, lettera b) del Codice del Terzo Settore, è vietata la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere

b), g) o h) del Codice del Terzo Settore.

ART. 7 ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Sono organi dell' Associazione:

- l'Assemblea dei Soci; ● il Consiglio Direttivo; ● il Presidente; ● il vice Presidente; ● il Segretario; ● il Tesoriere; ● l'Organo di Controllo e di Revisione, obbligatoriamente nominati al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore oppure se ritenuto utile.



Ad eccezione dell'ultima carica, tutte le cariche sono gratuite. A chi ricopre una delle cariche sociali spetta, eventualmente, un rimborso delle spese sostenute per i doveri d'ufficio.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea dei Soci, denominata anche "Associazione Cristiana Evangelica", è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

8.2 Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo al stesso delega scritta anche calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre associati.

8.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità, l'Assemblea elegge un segretario.

8.4 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma telematica/elettronica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. La seconda convocazione deve avere luogo in data diversa dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di convocazione, le riunioni sono ugualmente valide se partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8.5 Le deliberazioni assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto (unitamente dallo stesso e dal Presidente).

8.6 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per la fusione o la divisione dell'Associazione, mentre è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio in conformità ai principi dell'art.13 del Decreto Legislativo 17/2017;



- discute ed approva i programmi di attività; - elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti; - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni; - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari; - delibera sull'esclusione dei Soci; - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; - delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati; delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione; determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato; delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni dell'Associazione tenuto a cura del Consiglio direttivo.

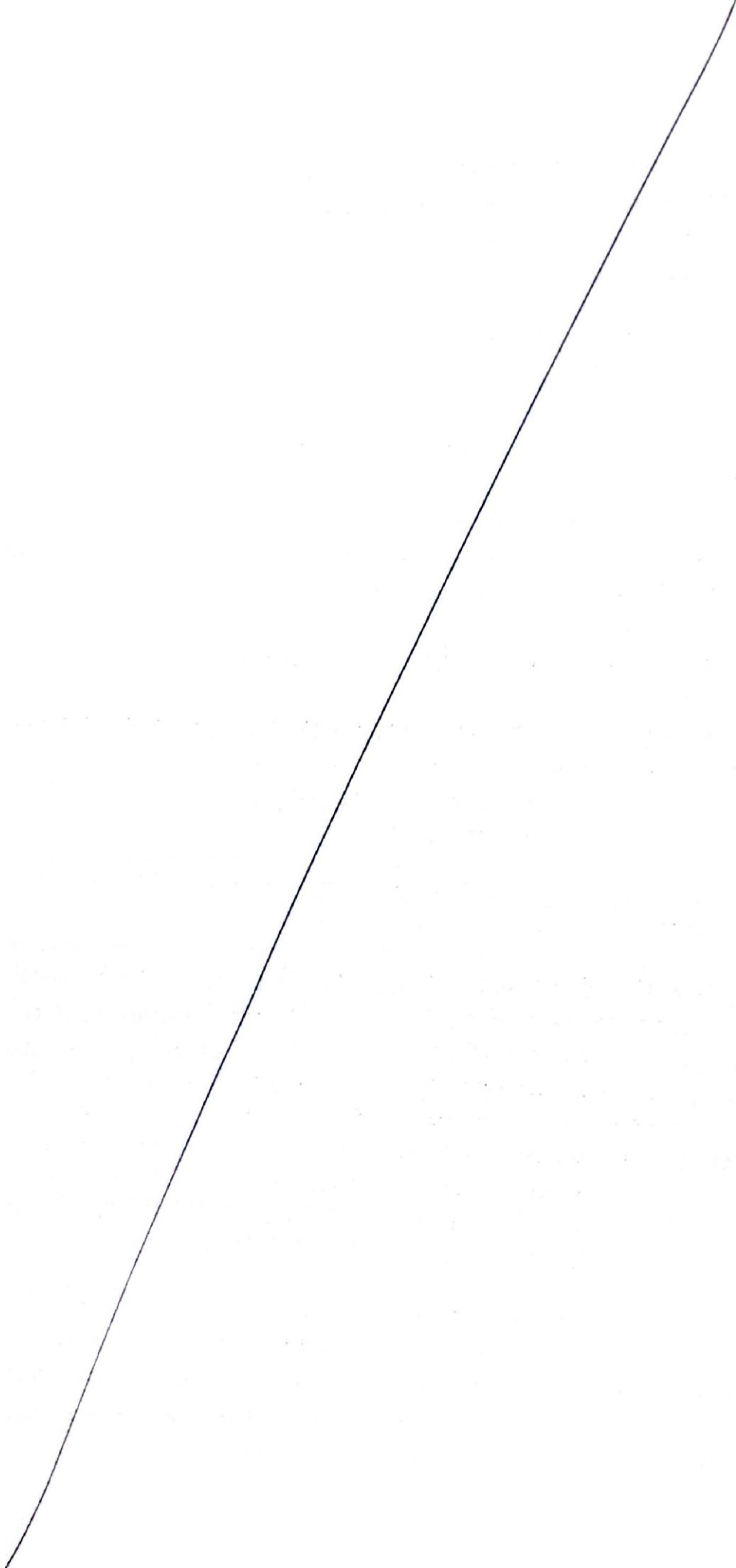
La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione a maggioranza dei presenti.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 Il Consiglio Direttivo, denominato anche "Consiglio di Chiesa", è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque consiglieri scelti fra i Soci e ratificato dall'Assemblea.

9.2 Il Consiglio Direttivo elegge tra suoi membri a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

9.3 Tutte le cariche sono a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il limite massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.



9.4 Il Consiglio Direttivo responsabile verso l'Assemblea [l'Ita gztione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

dell'Associazione, fatti % 'vi che la legge e lo Statuto attribuiscono ell'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le delibe razioni dell'Assemb!ea;
- redige e 21 1 ' Afisemh!ea il di esercizio. da sottoporre, all'approvazione dell'Assemblea;
- redige l'eventuale programma annua e d; da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - delibera sulle domande di nuove adesioni; - sottopone ail Àssemioea le proposte di esclusione dei Soci; - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari; delibera in merito agli evemuali rapporti d, iavorcj i dipendenti, che con collaboratori e onsuienti escerni*, pone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse, documentandone il carattere ondario e strumentale rispeti0 alie attività di interesse generale; facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gii associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, un eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

9.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta i lo ritenga necessario, o quando ne facciano richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 cinmi di anticipo e deve ecrt?nere l'ordine del giorno, il 1'.1020. la data e l'orario dru!!?.

seduta. difetto di convocazione form21e o di '112ncato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide. 12 riunioni cui tutti i memhr* liel Corsiel:o Direttivo. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a Citra dei Segretalio e sotto;cnlli dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono coaservati agii atti, la validita delioetaz1011i occorre ia presenza effettiva della maggioranza cici membri del (vonsiglio Direttivo. Le deliberaztoni sono valiae con il VOLO della maggioranza dei presenti; in caso ai parità vou la aelloa•uwnne SI considera non approvata.

9.7 Il Consiglio Direttivo attrihltre ad Diti dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in neme e per :ente dell'Associgione. Il potere di rappresentanza attribuito agli

amministratori è, tut ta via, generale e le limitazioni del potere di rappresentanza ron oppenibili ai terzi se non sano iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se si Che i terzi ne erano a conscen-:e.

ART. 10- PRERII)ENTE



Il presidente, denominato anche "Pastore", è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno. Il Presidente:

• ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; • cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; • sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; • ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; • convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; • convoca l'Assemblea dei Soci; • è il conduttore spirituale dell'Associazione e presiede le riunioni di culto.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

11 Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, anche contestualmente al Consiglio per loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente sono ratificati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni e ha il compito di sostituire il Presidente, in caso di impedimento, in ognuna delle competenze previste nell'articolo 9 e non attribuite ad altri dal presente Statuto,

ART. 12- SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 13 TESORIERE

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 ORGANISMO DI CONTROLLO ED ORGANISMO DI REVISIONE.

14.1 Al superamento dei limiti di cui all'art. 3() del Codice del Terzo Settore deve essere nominato dall'AssemFlea, non necessariamente fra gli ,mccoci3t;, (li C:rtrollo. che può essere collegiale o monocratico. Esso resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili,

Se collegiale, è composto da tre membri e nomina Al proprio interno un Presidente. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale conservato nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, presso la sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite i supplenti o, in assenza, attraverso nuova elezione da Assemblea. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

14.2 Nei casi previsti dall' art. 31, co.1, del Codice del Terzo settore, è obbligatoria la nomina di un Organo di Revisione che dovrà essere collegiale o monocratico. Tale funzione dovrà essere esercitata dall'Organo di Controllo ma in tal caso esso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro dei

revisori legali. L'Assemblea può nominare, anche in caso di un obbligo di legge, gli organi di cui al presente articolo, ove lo ritenga opportuno.

ART. 15- LIBRI SOCI, ALI F, REGISTRI L'Associazione deve tenere seguenti

scritture:

libro degli associati;

libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

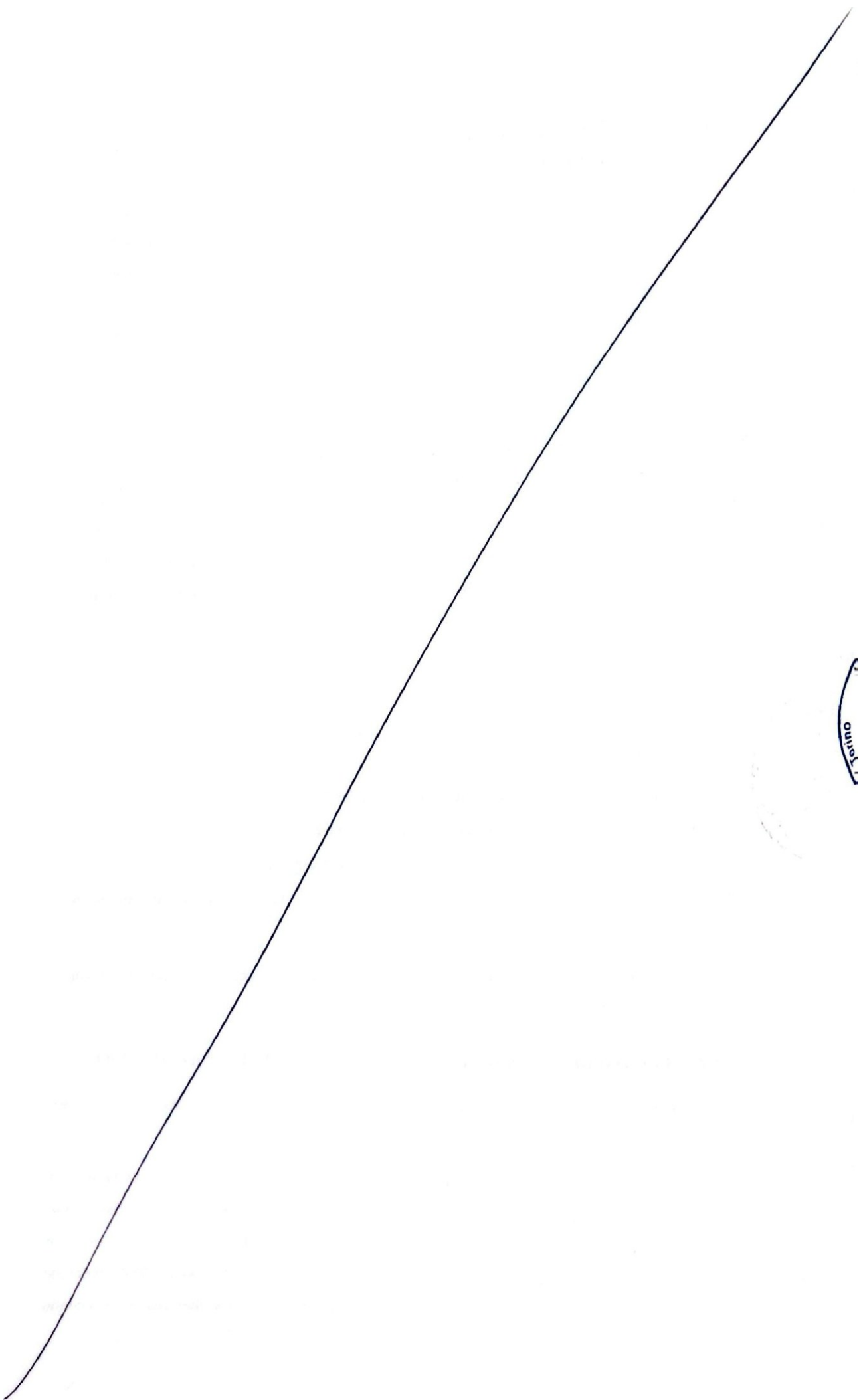
- il registro dei volontari che svolgono loro attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni di Controllo e/o di Revisione, qualora siano stati nominati.

I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti dal Consiglio Direttivo mentre quelli di cui alla lett. e) sono tenuti dall'Organo al quale si riferiscono.

ART. 16 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salvo l'obbligo di destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo



quino

le disposizioni previste dal Dettato Legislativo 7 Inarzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 17 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

